



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i Servizi
- Ufficio Gestione gare -
Via Dogana, 8 - Trento
Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422

BANDO DI GARA MEDIANTE LICITAZIONE

(L.P. 10/9/1993, n.26 - D.P.G.P. 30/9/1994 n.12-10/Leg. – D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.

- D.P.R. 21/12/1999, n.554 - D.P.R. 25/1/2000, n. 34)

Prot. n. 387/14/08

Data di pubblicazione: 12 MAGGIO 2009

Scadenza del termine di presentazione della richiesta di invito: 22 maggio 2009 - ORE 12,00

1. OGGETTO DELL'APPALTO

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia per i servizi - Ufficio Gestione gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, intende appaltare, a mezzo di licitazione, i seguenti lavori:

- 1.1 **Descrizione dell'opera: Lavori di sistemazione della S.P. 50 di Trambileno fra l'abitato di Vanza e l'innesto con la S.S. 46 del Pasubio (TN).**
- 1.2 **Luogo di esecuzione dei lavori:** Tratto della S.P. 50 di Trambileno tra il bivio con la SS 46 del Pasubio e l'incrocio con la vecchia viabilità per l'abitato di Vanza (TN).
- 1.3 **Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** La motivazione va ricondotta alla necessità di completare l'intervento già avviato precedentemente e la generale messa in sicurezza del transito lungo tale strada. Il progetto prevede l'allargamento della carreggiata parificando le dimensioni al tratto già oggetto del precedente intervento oltre alla rettifica dell'asse stradale per migliorarne la funzionalità. Le principali lavorazioni per la realizzazione della nuova viabilità in oggetto sono sintetizzate come segue:
 - movimenti terra, fondazioni stradali, muri in c.a. rivestiti, pavimentazioni in conglomerato bituminoso, posa di barriere stradali e segnaletica stradale;
 - realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di percolazione superficiale (cabalette alla francese, collettori in cls e pvc).
- 1.4 **Termine di esecuzione dei lavori: 360 (tecentosessanta) giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori.**

- 1.5 **I lavori sono finanziati nel seguente modo:** fondi del bilancio provinciale.
- 1.6 **I pagamenti** saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari ad Euro 250.000,00.- (Euro duecentocinquantamila/00) (art. 17 Capitolato Speciale d'Appalto).
- 1.7 **Importo complessivo di appalto: EURO 1.164.067,62.-** di cui:
a) EURO 1.119.692,87.- per lavorazioni soggette a ribasso.
b) EURO 44.374,75.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

1.8 **Classificazione dei lavori:**

1.8.1. **Categoria Prevalente: OG3** (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) per **EURO 1.039.829,87.-** di cui:

- a) EURO 998.250,22.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 41.579,65.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

1.8.2 **Categorie Scorporabili o Subappaltabili:**

Cat. OS21 (Opere strutturali speciali) per **EURO 124.237,75.-** di cui:

- a) EURO 121.442,65.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 2.795,10.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS21 a qualificazione obbligatoria sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente sarà tenuto, pena l'esclusione dell'offerta, a subappaltare interamente le predette lavorazioni.

Il contratto d'appalto sarà stipulato a misura.

L'opera *non è* suddivisa in lotti.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta prezzi unitari, da determinarsi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ("Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"), dell'art. 15, comma 1, 2 e 4 del regolamento di attuazione della L.P.26/93 approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 10-12/Leg. e, per quanto compatibile, dell'art. 90 del D.P.R.554/99.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte anomale saranno valutate ai sensi dell'art. 40 della L.P. 26/1993 e dell'art. 24 del relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. 30/9/1994, n. 12-10/Leg., e s.m., come sostituito con D.P.P. 16 luglio 2007, n. 19-99/Leg.).

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'art. 36 della L.P. 26/93 e s.m., sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:

- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 15 giugno 1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C.;
- d) le associazioni temporanee fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
- e) i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C. costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C.
- f) altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici stabiliti in uno Stato aderente all'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

L'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di associazione temporanea di imprese.

Qualora l'Impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo abbiano i requisiti richiesti dal presente bando possono associare altre imprese, anche in possesso di qualificazione per categorie e classifiche diverse da quelle richieste nel bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo a base d'appalto e che l'ammontare complessivo delle classifiche di iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (art. 95, comma 4, del D.P.R. 554/99).

Ai sensi dell'art. 36, comma 4 bis, della L.P. 26/93, è vietata alla medesima Impresa, ivi comprese le cooperative, la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, nonché la partecipazione contestuale alla stessa procedura sia in qualità di Impresa singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a consorzi di cui al comma 1 lettera e) del medesimo articolo, pena l'esclusione di **tutti** i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 (articolo 36 comma 1 lettera b) della L.P. 26/93) e delle Imprese consorziate. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 36 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile (articolo 36 comma 1 lettera c) della L.P. 26/93) e

dei consorziati. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

L'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali verifichi l'esistenza di situazioni di collegamento sostanziale idonee ad alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle domande di partecipazione e delle offerte presentate.

Ai sensi dell'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93, non possono partecipare le imprese ai cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente bando ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 si estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

4. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

I concorrenti potranno partecipare alla gara se in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto.

I concorrenti che intendono partecipare alla gara per un importo corrispondente o superiore alla classifica III, saranno ammessi alla gara qualora l'attestazione SOA riporti l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità devono essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui sopra, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione indicato al successivo paragrafo 5.1, pena l'esclusione.

Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della

certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione della richiesta di partecipazione, saranno ammesse qualora dimostrino quanto segue:

- **il possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A.** regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto.
- **il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale** conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **in corso di validità** (*Si precisa che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità devono essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000*);
- **di avere richiesto all'organismo di attestazione (SOA) l'adeguamento della propria attestazione SOA**, al fine dell'annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità.

In questo caso, **la certificazione S.O.A. e la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000** dovranno essere **in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione** indicato al par. 5.1 del bando di gara, **pena l'esclusione. La richiesta all'organismo di attestazione (SOA) dell'adeguamento della propria attestazione** al fine dell'annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità, **dovrà essere avvenuta entro lo stesso termine, pena l'esclusione.**

4.2 REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPR 34/2000, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

4.3 REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Per i soggetti di cui al precedente punto 3, lettere d), e) ed f) di tipo orizzontale (associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e altri soggetti), i requisiti di cui al precedente paragrafo 4.1 devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% e dalle altre imprese associate o consorziate nella misura minima del 10%, tenuto conto che cumulativamente le associate o consorziate devono raggiungere i minimi richiesti per le imprese singole. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

4.4 REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE.

Per i soggetti di cui al precedente punto 3, lettere d), e) ed f) di tipo verticale (associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e altri soggetti), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

4.5 REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO.

Ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

I soggetti di cui al precedente punto 3, lettere d), e) ed f) di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi di cui al precedente punto 4.3 e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi di cui al precedente punto 4.4. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate un'impresa possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

5. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

5.1 INOLTRO DELLE RICHIESTE

Le imprese che hanno interesse ad essere invitate alla presente licitazione, dovranno produrre formale richiesta redatta secondo le seguenti modalità:

- a) in lingua italiana;
- b) in carta legale o resa legale;
- c) contenente l'indicazione del numero di partita I.V.A. e del codice fiscale dell'Impresa;
- d) con sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore;
(nel caso di imprese che intendano presentare offerta riunite in associazione temporanea, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore di ogni Impresa associata; dovrà inoltre recare l'indicazione della qualifica attribuita a ciascuna Impresa nell'ambito dell'Associazione, nonché l'indicazione del tipo di raggruppamento che si intende costituire (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione);
- e) in busta chiusa sull'esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell'Impresa nonché la seguente dicitura: **"GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE**

DELLA S.P. 50 DI TRAMBILENO FRA L'ABITATO DI VANZA E L'INNESTO CON LA S.S. 46 DEL PASUBIO (TN)".

f) corredata dai documenti indicati dal successivo paragrafo 5.2.

La suddetta richiesta deve pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Agenzia per i servizi - Ufficio Gestione gare,
Via Dogana, 8 – 1[^] piano, stanza 101**

entro le ore 12,00 del giorno 22 maggio 2009

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Gestione gare – Via Dogana, 8 – 1[^] piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento.

La richiesta potrà essere anticipata con telegramma o telefax (della sola richiesta di partecipazione che dovrà pervenire entro il termine) con contestuale spedizione del plico contenente la documentazione entro il termine sopracitato (farà fede il timbro di spedizione postale).

E' onere del concorrente preconstituirsì la prova della spedizione nel termine del plico contenente la documentazione richiesta. Nel caso in cui venga anticipata la richiesta di partecipazione è onere del concorrente assicurarsi dell'avvenuto ricevimento della stessa.

Non sarà dato corso alle richieste pervenute oltre il termine indicato.

AVVERTENZE:

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara s'invita il concorrente ad avvalersi dei facsimili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando di gara.

La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti, a pena d'esclusione, dal paragrafo successivo.

5.2 DICHIARAZIONI DA PRESENTARE

1) Ai sensi dell'art. 20 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, le domande di invito alla gara, pena la non ammissione, devono essere corredate da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore), eventualmente utilizzando il modello allegato al presente bando (vedasi avvertenze punto 5.1), attestanti:

- a) il possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A. di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, *(qualora la classifica di qualificazione richiesta dal bando sia pari o superiore alla III)* *(se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III)* riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati;

IN ALTERNATIVA

(qualora l'attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione della richiesta di partecipazione, il concorrente che partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III dovrà dichiarare quanto segue):

- il possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A. di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, in corso di validità, e di avere richiesto all'organismo di attestazione (SOA) l'adeguamento della propria attestazione, al fine dell'annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità;

b) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 lettere a), b), c), d), e), g) ed h) della L.P. 26/93 e s.m.;

Si riporta di seguito l'art. 35 della L.P. 26/93:

*Art. 35
Esclusioni*

1. È escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera a);

c) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale. Il divieto opera se la sentenza è stata emessa: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altri tipi di società o consorzi. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla cassa edile, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi vigenti o, se trattasi di soggetto di altro Stato, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

g) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio dei lavori pubblici.

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 35, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93 delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto

del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 35 c. 1 lett. c) della L.P. 26/93 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione.

Ai fini di non incorrere in false dichiarazioni, si consiglia il concorrente di dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 35, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione come incidenti sull'affidabilità morale e professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

Si informa che ai fini della valutazione dell'incidenza sull'affidabilità morale e professionale dei reati, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:

1. esclusione automatica:

1.a) nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

1.b) nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro la fede pubblica.

2. L'Ufficio Gestione gare provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione nei seguenti casi:

- 2.a) reati contro l'ordine pubblico;
- 2.b) reati contro il patrimonio;
- 2.c) altri reati relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del

caso, la sentenza:

- *ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;*
- *valutazione del fatto e della condotta;*
- *inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;*
- *tempo trascorso dalla commissione del reato;*
- *presenza di recidiva;*
- *entità della pena comminata rispetto a quella edittale;*
- *elemento psicologico.*

3. L'Ufficio Gestione gare provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:

- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;

- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p. o di decreto penale di condanna, quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza o da quando il decreto penale di condanna è divenuto irrevocabile e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trovano applicazione automatica rispettivamente gli artt. 445 e 460 c. 5 del c.p.p., fatta salvo quanto segue:

per i reati indicati al precedente punto 1: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p..

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

- c) la non applicazione all'impresa delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.;
- d) che nei confronti dell'impresa non è stato adottato il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- f) che all'Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- g) che alla gara non partecipano altre imprese controllate o controllanti l'impresa concorrente ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del codice civile.

- h) che all'impresa non sono stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente invito, né ha prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi e che non ha rapporti di collegamento e/o controllo con l'impresa affidataria degli incarichi di progettazione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- i) *(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006)* l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio e la dichiarazione che le imprese consorziate costituenti il consorzio non partecipano alla medesima procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 D.Lgs. 163/2006;
(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio, e la dichiarazione che le imprese consorziate costituenti il consorzio non partecipano alla medesima procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall'art. 36, c. 5 D.Lgs. 163/2006;
(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e del D.Lgs. 163/2006) l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio; *(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e)* l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio;
- j) *(solamente per i raggruppamenti temporanei)* la tipologia del raggruppamento che si intende costituire *(scegliere le ipotesi che ricorrono: orizzontale, verticale, misto, in cooptazione)*, le imprese che lo compongono e l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i;
- 2) Al solo fine di procedere alla selezione dei concorrenti idonei così come previsto dall'art. 38, comma 3, della L.P. 26/93 e dall'art. 23 del relativo regolamento di attuazione, le imprese dovranno dichiarare, con le modalità sopra indicate al precedente punto 1):
- a) l'importo complessivo della cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta realizzata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente bando di gara **(2004/2008)**. Si precisa che per attività indiretta si intende quella svolta attraverso Società consortili costituite secondo le disposizioni di cui all'art. 96 del D.P.R. 554/99 o attraverso Consorzi dei quali l'Impresa faccia parte e che abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.
- N.b: In vigore dei termini normativamente fissati relativamente **all'anno 2008** per il deposito del bilancio (se trattasi di Società di capitali o di altri soggetti tenuti alla sua pubblicazione) o per la presentazione della dichiarazione IVA (se trattasi di Impresa individuale, Società di persone, Consorzio di Cooperative), l'impresa dovrà dichiarare i dati, provvisori, di cui è in possesso, tenendo conto che, in caso di verifica, verrà richiesta rispettivamente la presentazione del bilancio regolarmente depositato e la dichiarazione I.V.A. Qualora l'importo dichiarato ecceda quello risultante dalla documentazione sopra citata, il concorrente dovrà produrre la documentazione attraverso la quale ha desunto il dato dichiarato.
- b) l'ammontare complessivo dei lavori nella categoria prevalente - eseguiti e contabilizzati - nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente bando di gara, compresi i lavori assunti in regime di subappalto *(tale dato dovrà essere desunto dai certificati rilasciati dal committente, attestanti la regolare esecuzione dei lavori e con buon esito, che, in caso di verifica, verranno richiesti dall'Amministrazione)*;
- c) l'ubicazione della sede legale, della principale sede amministrativa e degli stabilimenti, (per stabilimento si intende un fabbricato dove si svolge attività produttiva - industriale, risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura) e il numero dei dipendenti dell'Impresa all'atto di presentazione della domanda di partecipazione suddivisi in relazione alla loro iscrizione presso le varie sedi I.N.P.S. provinciali.

- Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese le dichiarazioni di cui al presente punto 2 dovranno essere rese da tutte le imprese raggruppate, tenendo conto che:
- per l'attribuzione del punteggio concernente l'elemento di cui alla lettera c) si dovrà considerare solo l'ubicazione della sede legale, della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento della capogruppo, come previsto dall'art. 23, commi 10 e 11 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993;
 - per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, l'elemento di cui alla lettera b) sarà valutato unicamente con riguardo alla capogruppo, come previsto dall'art. 23, comma 11 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993.

5.3 INFORMAZIONI IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 5.2 possono essere formulate anche cumulativamente con la richiesta di invito e devono recare l'espressa indicazione di essere rese al fine della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori oggetto del presente bando.

Nel caso in cui la domanda venga presentata a nome di un'associazione temporanea di imprese, le dichiarazioni di cui al precedente punto 5.2 devono riferirsi ad ogni singola Impresa e devono essere rese dal rappresentante legale della stessa.

I requisiti di cui ai paragrafi 4.1 e 5.2 del presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione indicato al precedente paragrafo 5.1, pena l'esclusione.

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni:

- di cui al precedente paragrafo 5.2 punto 1) lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e J);
 - di cui al successivo paragrafo 9 punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6)
- comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara.**

La mancata presentazione di una delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 5.2, punto 2), non consentendo all'Amministrazione la valutazione dell'impresa secondo i criteri indicati nell'art. 23, comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, comporterà la non attribuzione del relativo punteggio ai fini della selezione dei concorrenti da invitare.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a richiedere ai concorrenti i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati sarà successivamente verificato dall'amministrazione per l'impresa aggiudicataria, secondo le modalità che saranno indicate nell'invito. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a **verifica a campione** dei medesimi requisiti dichiarati anche per imprese non aggiudicatarie ai sensi dell'art. 41, comma 5, della L.P. 26/93 e s.m. .

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/93, è in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni suindicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

6. SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, della L.P. 26/93, qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci, l'Amministrazione procede ad integrare gli inviti sino a raggiungere il numero minimo di dieci.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della L.P. 26/93 e dell'art. 23 del relativo regolamento di attuazione, qualora le Imprese da invitare siano in numero superiore a 30 e inferiore od uguale a 100, l'Amministrazione fissa il numero delle imprese da invitare in 30. Qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiesti siano in numero superiore a 100, l'Amministrazione determina il numero totale dei concorrenti da invitare calcolando il 30% del numero dei richiedenti idonei, arrotondato per eccesso al numero pari più vicino.

La scelta dei concorrenti da invitare avviene nel modo seguente:

- a) per metà del numero determinato come sopra con sorteggio effettuato secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. 26/93;
- b) per la rimanente metà del numero determinato come sopra in base ai criteri relativi alla migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, secondo le modalità di cui all'art. 23, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93.

7. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42, della L.P. 26/93, le singole lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, sono subappaltabili fino al loro intero importo risultante dall'offerta, fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni e degli eventuali oneri di sicurezza che l'appaltatore intende subappaltare non può superare il 30% dell'importo dato dalla somma dell'offerta per i lavori di tutta la categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la stessa categoria.

Le opere rientranti in categorie diverse da quella prevalente sono subappaltabili o affidabili in cottimo per l'intero loro importo, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.

Il concorrente privo di adeguata qualificazione per la categoria scorporabile e subappaltabile OS21 a qualificazione obbligatoria dovrà affidare tali opere in subappalto.

Nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle categorie, la fornitura non potrà essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale.

All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà rendere un'apposita dichiarazione indicante le lavorazioni che intende subappaltare, secondo le modalità che verranno meglio specificate nell'invito a licitazione.

L'impresa aggiudicataria potrà essere autorizzata a subappaltare o ad affidare in cottimo solo le lavorazioni individuate all'atto dell'offerta con tale dichiarazione.
Per quanto non previsto dall'art. 42 della L.P. 26/93 e s.m. si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.

L'Amministrazione appaltante fa obbligo all'Impresa aggiudicataria, autorizzata all'affidamento di parte dei **lavori in subappalto o in cottimo** a seguito di presentazione della dichiarazione di subappalto sopradescritta, di trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle **fatture quietanzate** relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa impresa aggiudicataria al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle stesse, il subappaltatore potrà avvalersi della procedura prevista all'art. 25 del regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993.

8. GARANZIE

All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare i documenti comprovanti la costituzione di una cauzione provvisoria, secondo le modalità che verranno indicate nell'invito a licitazione, per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) dell'importo a base di gara, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto a prestare le ulteriori forme di garanzia relative al contratto di appalto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (cauzione definitiva) e 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, secondo le indicazioni che saranno fornite nell'invito a licitazione. La polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1 del del D.Lgs. 163/2006, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori, dovrà prevedere una somma assicurata come di seguito indicata:

SEZIONE A: Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:

- Partita 1 - Opere e impianti permanenti e temporanei: (importo di aggiudicazione) pari all'importo di contratto
- Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti: (Euro 150.000,00) massimo indennizzo
- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero fino a Euro 200.000,00

SEZIONE B: Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

Per ulteriori informazioni si veda l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, con l'avvertenza che, in conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1397 di data 18 giugno 2004, il medesimo decreto si applica ai lavori pubblici della Provincia con

esclusione delle condizioni che rinviano all'istituto della validazione di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/2006.

Per quanto attiene alla cauzione provvisoria e definitiva restano ferme le direttive dettate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 e s.m.

Alla cauzione provvisoria di cui all'art. 34 comma 3 della L.P. 26/93 e definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

9. AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 163/2006.

In tale caso, a pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 5.2:

1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti previsti dal presente bando, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35 della L.P. 26/93, di cui al precedente paragrafo 5.2 lettera b);

3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 36 della L.P. 26/93 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la ricevuta di versamento del contributo pari ad Euro 70,00.- a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (deliberazione 24 gennaio 2008), con le modalità indicate nell'invito a licitazione.

La presente procedura viene identificata con il seguente **codice CUPAT 22200905951**, che dovrà essere riportato, unitamente al codice fiscale del partecipante, quale causale del versamento

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti dall'Amministrazione entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

I documenti da presentare unitamente all'offerta, nel caso l'Impresa sia invitata, saranno indicati nella lettera d'invito a licitazione.

Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa senza che si sia provveduto alla stipulazione del relativo contratto, sempre che il ritardo non sia totalmente o parzialmente imputabile allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione appaltante).

Imprese che hanno in corso o hanno avuto recentemente modifiche societarie: l'Impresa richiedente che ha effettuato recentemente o ha in corso trasformazioni societarie o conferimenti in Società preesistenti o di nuova costituzione, fusioni, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabili da parte della stazione appaltante, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Gli elaborati tecnici ed il capitolato speciale d'appalto sono in visione presso l'Agenzia per i servizi - Ufficio Gestione gare, Via Dogana 8 - Trento.

La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali verifichi l'esistenza di situazioni di collegamento sostanziale idonee ad alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle domande di partecipazione e delle offerte presentate.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Il presente Bando viene pubblicato, ai sensi dell'art. 27 della L.P. 26/93:

- all'Albo e sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento dal giorno **12 MAGGIO 2009** al giorno **22 MAGGIO 2009**.

Nell'invito a licitazione saranno specificate le modalità di partecipazione e le obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

Si rammenta che al fine di agevolare la partecipazione alla gara è disponibile per gli interessati un modello di richiesta di invito, contenente le dichiarazioni da rendere con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 con le avvertenze di cui al paragrafo 5.1. Nel caso di imprese partecipanti in associazione temporanea è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: sig.a Silvia Bottes – tel. 0461/496448.

**11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003 N.
196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per i servizi - Ufficio Gestione gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- 4) il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- 5) responsabile del trattamento è il Sostituto Direttore dell'Agenzia.
- 6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Trento, 11 MAGGIO 2009

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

PF/SIB

Allegati:

- A) - modello richiesta di partecipazione
- B) - modello dichiarazione inesistenza causa di esclusione art. 35 c. 1 lett. c) L.P. 26/93